



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione Fallimentare

Decreto ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 3/2012

Il Giudice Delegato, dott.ssa Martina Gasparini

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 gennaio 2022

rilevato che:

Stefania Zaramella, nata a Curtarolo (PD) il 25.12.1965, Cf: ZRMSFN65T66D226A, e **Gianni Rigato**, nato a Vigonovo (VE) il 6.1.1964, CF: RGTGNN64A06L899G, entrambi residenti in Vigonovo (VE), Via Venezia n.15, hanno esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed hanno depositato una proposta di piano ai sensi dell'art. 7, c. I *bis*, della L. n. 3/2012;

vista la richiesta di integrazione e chiarimenti dell'1.11.2021

vista la integrazione e modifica del piano depositata in data 17.11.2021 con relativa integrazione della relazione particolareggiata del gestore della crisi avv.Marco Serena

rilevato che:

- ricorre la condizione di cui all'art. 6 della L. n. 3/2012, trattandosi di soggetti non sottoposti né sottoponibili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n. 3/2012 ;
- ai fini del presente procedimento i ricorrenti possono essere qualificati come "consumatori" alla stregua della definizione di cui all'art. 6, c. II, lett. B, della L. n. 3/2012;



- i ricorrenti non risultano aver utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012 né hanno subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012;

ritenuto che:

- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, legge n.3/2012;

ritenuto che la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, c. II e III, della L. n. 3/2012 risulta completa, in quanto:

- i debitori hanno indicato nominativamente i creditori ed i rispettivi crediti ed hanno depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi;
- vi è in atti l'attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano, resa dal gestore della crisi avv.to Marco Serena

ritenuto più in generale che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. n. 3/2012;

rilevato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dagli istanti

rilevato che è stata fissata udienza, ex art. 12 bis legge n.3/2012, per il 28 gennaio 2022 nel corso della quale l'O.C.C. ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori;

rilevato che parte ricorrente ha depositato comunicazione pec del 20.1.2022 di Banca Intesa San Paolo Spa, con cui, in relazione al mutuo fondiario intestato ai debitori, esprime il consenso alla richiesta moratoria annuale alla condizione che il piano depositato venga omologato;

considerato che non sono state presentate contestazioni

ritenuta la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali per la chiesta omologazione;

OMOLOGA

Il piano del consumatore presentato da **Stefania Zaramella e Gianni Rigato**



Da' atto che ai sensi dell'art 12 ter l.n.3/12 dalla data dell'omologazione del piano non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni esecutive e cautelari nè possano essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della Debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Dispone che il provvedimento sia comunicato a cura dell'OCC a ciascun creditore e sia pubblicato sul sito del Tribunale di Venezia.

Si comunichi all'istante ed all'avv.to Marco Serena.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza

Venezia, 31 gennaio 2022

Il G.D.

Dott.ssa Martina Gasparini

